



LEGGE 26 gennaio 2006 n.17

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## MODIFICHE ALLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO PER LO STATO CIVILE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 gennaio 2006.*

### **Art.1**

L'articolo 8 della Legge 12 agosto 1946 n. 43 è sostituito dal presente:

#### **“Art.8**

Presso l'Ufficio di Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali devono essere tenuti i seguenti Registri di Stato Civile:

- 1) di nascita;
  - 2) di morte;
  - 3) di matrimonio;
  - 4) di cittadinanza;
  - 5) per le richieste di pubblicazioni di matrimonio;
- tutti in un unico originale.

L'archivio dei Registri di Stato Civile per la conservazione dell'originale di ogni registro è presso l'Ufficio di Stato Civile.

I registri, prima di essere posti in uso, saranno numerati e vidimati in ciascun foglio dall'Ufficiale di Stato Civile, il quale nella prima pagina di ogni registro indicherà di quanti fogli esso si compone.”.

### **Art.2**

All'articolo 15 della Legge 12 agosto 1946 n. 43 è aggiunto il seguente ultimo comma:

“Qualora la rettifica degli atti di Stato Civile riguardi la mera correzione di errori materiali di scrittura in cui si sia incorsi nella loro redazione, l'Ufficiale di Stato Civile è autorizzato a procedere d'ufficio o su istanza dell'interessato mediante annotazione da eseguirsi a margine dell'atto stesso, dandone comunicazione al Tribunale Unico affinché proceda ad analoga annotazione sull'atto ivi depositato. L'Ufficiale di Stato Civile è altresì tenuto a dare comunicazione all'interessato dell'avvenuta correzione.”.

Conseguentemente sono abrogate le disposizioni e le procedure previste dagli articoli 99 e seguenti del Titolo XIII della Legge 12 agosto 1946 n. 43 nelle parti in cui dettano una diversa disciplina per la rettificazione degli errori materiali di scritturazione.

### **Art.3**

Le domande per il cambiamento ed aggiunta di nomi e cognomi, di cui all'articolo 95 e seguenti del Titolo XII della Legge 12 agosto 1946 n.43, sono rivolte al Commissario della Legge avanti al quale è instaurata procedura di volontaria giurisdizione.

Le domande di aggiunta o cambiamento di cognome saranno valutate sulla base di criteri definiti da apposito decreto reggenziale, da emettersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento che autorizza il cambiamento o la modifica del nome o del cognome deve essere trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile, il quale procede ad annotare l'avvenuta modifica sull'atto di nascita del richiedente, sull'atto di matrimonio del medesimo e sugli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. Stessa annotazione viene eseguita dal Tribunale Unico nei Registri ivi depositati. Nel caso in cui la nascita o il matrimonio sia avvenuto all'estero, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a dare tempestiva comunicazione del cambiamento o della modifica all'Ufficiale di Stato Civile del luogo dove è avvenuta la nascita o il matrimonio, per le conseguenti annotazioni.

### **Art.4**

L'articolo 26 della Legge 26 aprile 1986 n. 49 è sostituito dal presente:

#### **“Art.26**

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Repubblica deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio. La produzione del nulla osta al matrimonio tiene luogo alla presentazione dei documenti previsti dall'articolo 14.

Qualora entrambi i nubendi producano la dichiarazione di nulla osta al matrimonio di cui al comma che precede, e non siano residenti in Repubblica, non si dà luogo alle pubblicazioni previste dal Titolo II della presente legge.”.

### **Art.5**

Con decorrenza 1 febbraio 2006 la tassa di bollo sulle denunce di matrimonio tra cittadini esteri, di cui all'articolo 1 del Decreto 30 dicembre 1959 n.39, è di €300,00 (euro trecento/00). Tale importo è modificabile con decreto reggenziale.

È abrogato il Decreto 15 febbraio 1999 n.19.

### **Art.6**

Salva l'eccezione di cui all'ultimo comma, le sentenze ed i provvedimenti di giudici stranieri che riguardano lo stato e la capacità delle persone, quali interdizione, inabilitazione, cambiamento o aggiunta di nome e cognome, separazione personale dei

coniugi, nullità e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno validità sul territorio senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

1. hanno acquistato forza di giudicato nel luogo in cui sono stati pronunciati e recano l'attestazione del passaggio in giudicato o della definitività della pronuncia;
2. non sono in contrasto con altre pronunce passate in giudicato emesse sulla stessa controversia da un Magistrato della Repubblica e, al momento dell'emanazione del provvedimento straniero, non sia pendente in San Marino un giudizio per la stessa controversia;
3. non contengono disposizioni contrarie alle norme dell'ordinamento e all'ordine pubblico.

L'Ufficiale di Stato Civile che, nell'adempimento delle sue funzioni, riscontri la mancanza o la violazione di uno dei requisiti previsti dal comma che precede, oppure sia in dubbio circa la sussistenza, trasmette copia della sentenza o del provvedimento al Tribunale Unico affinché con decreto commissariale sia dichiarata l'esecutorietà dell'atto.

Le sentenze ed i provvedimenti stranieri di adozione e affidamento preadottivo restano soggetti alle disposizioni previste dall'Ordinamento in materia di delibazione o esecutorietà.

#### **Art.7**

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto reggenziale sarà adottato il modello di modulo plurilingue da utilizzarsi nella trasmissione, alle competenti autorità degli Stati esteri interessati o richiedenti, dei dati contenuti negli atti di Stato Civile. Il modello di cui sopra tiene luogo ai certificati o estratti di Stato Civile a seconda dei dati in essi contenuti.

#### **Art.8**

Gli articoli 11, 21 e 109 (lettera c) della Legge 12 agosto 1946 n. 43 sono abrogati. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

#### **Art.9**

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 27 gennaio 2006/1705 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Rosa Zafferani*